



Volontari: come tenere il registro?

Nota informativa n. 20 del 1/06/2021

La Direzione Generale del Terzo settore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la [Nota n. 7180 del 28 maggio 2021](#), è intervenuta a “sorpresa” sulla gestione del Registro dei volontari.

Si ricorda che il Codice del Terzo settore prevede per le organizzazioni iscritte nei registri

- delle associazioni di promozione sociale
- delle organizzazioni di volontariato
- delle ONLUS

che si avvalgono di volontari l’obbligo di assicurarli “*contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi*” e l’obbligo di inserire i dati dei volontari non occasionali in un apposito Registro. L’obbligo è previsto per tutti gli Enti del terzo settore ma nelle more dell’operatività del Registro Unico Nazionale del terzo settore tali organizzazioni sono considerate a tutti gli effetti Enti del terzo settore.

Tali obblighi sono entrati in vigore nel 2017, non essendo stata prevista una disposizione che ne posticipasse l’entrata in vigore o che ne collegasse l’entrata in vigore all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore o all’adozione del Decreto – del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi di concerto con il Ministero del Lavoro – con cui saranno individuati “*meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli*”. Il Decreto in questione non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale ma i Dicasteri coinvolti stanno interloquendo in merito alla relativa stesura.

Nelle more dell’adozione del Decreto sulle polizze assicurative – la cui bozza contiene le prescrizioni relative alla tenuta del registro volontari – si è ritenuto possibile tenere il registro volontari in forma libera, avvalendosi in via interpretativa di quanto indicato dal Decreto 14/02/1992 esclusivamente per individuare gli elementi da riportare nel registro, atteso che il Decreto citato nasce per i volontari delle organizzazioni di volontariato e lo stesso non è stato espressamente abrogato dal Codice del Terzo Settore in attesa dell’emanazione del citato decreto ministeriale.

Di diverso avviso è stato però il Ministero del Lavoro nella [Nota n. 7180 del 28 maggio 2021](#), dove ha affermato che l’**obbligo di vidimazione** del registro volontari, contemplato dal decreto sopra citato, deve intendersi esteso anche alle associazioni di promozione sociale ed alle ONLUS.

A parere del Ministero la circostanza che il CTS non preveda espressamente l’obbligo di numerare e bollare le pagine e di attestarne il numero complessivo, non significa che tali adempimenti non siano necessari: la loro previsione è infatti contenuta nelle disposizioni di attuazione (concernendo la modalità di tenuta del registro dei volontari) dell’obbligo assicurativo; obbligo che è tuttora in essere “*e che anzi viene esteso a tutti gli enti del Terzo settore unitamente alla possibilità di avvalersi di volontari*”.



Non entriamo nel merito della valutazione alla base dell'indicazione di prassi ma appare opportuno ricordare che la possibilità di avvalersi di volontari era già espressamente contemplata per le associazioni di promozione sociale con riferimento alle quali però non era contemplato ex lege l'onere di dotarsi di un registro volontari, limitandosi le associazioni ad espletare le procedure richieste contrattualmente dall'istituto assicurativo.

Per quanto concerne **le corrette procedure** da seguire, ai sensi del DM 14.02.1992, si evidenzia quindi quanto segue.

1) Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da

- un notaio, o da
- un segretario comunale, o da
- altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti.

Si consiglia pertanto di contattare l'URP del proprio Comune per chiedere come procedere ai fini della vidimazione del registro volontari, segnalando eventualmente agli uffici la nota in esame come presupposto della richiesta.

L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.

2) Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente

- le complete generalità,
- il luogo e
- la data di nascita e
- la residenza.

A titolo meramente esemplificativo, il registro potrebbe quindi strutturarsi in questo modo:

1) nella intestazione inserire i dati identificativi dell'associazione (denominazione, sede, codice fiscale, recapiti telefonici, recapito e-mail) e indicare REGISTRO VOLONTARI redatto ai sensi dell'art. 17 del DLgs 117/2017 e della Nota del Ministero del Lavoro n. 7180 del 28/5/2021;

2) riportare i dati dei volontari continuativi nei seguenti termini:

Inizio attività di volontariato	Nome e cognome	Luogo di nascita	Data di nascita	Residenza	Cessazione attività di volontariato: data e firma



I soggetti che aderiscono all'organizzazione in data successiva a quella di istituzione del registro devono essere iscritti in quest'ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell'organizzazione. Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque causa cessino di far parte dell'organizzazione di volontariato. L'annotazione nel registro va effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica.

Il registro deve essere barrato ogni qualvolta si annoti una variazione degli aderenti che prestano attività di volontariato, ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso o un suo delegato deve apporvi la data e la propria firma.